REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/86 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1986

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (2),

visto il regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che fissa le norme d'applicazione per il 1986 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (3),

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (5), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 350 tonnellate di butteroil da fornire fob, cif o reso destinazione ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (7) ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(6) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	Licross
3. Paese di destinazione	Etiopia
4. Fase e luogo di consegna	cif Assab
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	150 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e : « ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)

Designazione della partita	B
1. Programma :	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 dicembre 1985
2. Beneficiario	Bolivia
3. Paese di destinazione	Bolivia (via Antofagasta)
4. Fase e luogo di consegna	Reso destinazione La Paz via Antofagasta
5. Rappresentante del beneficiario	Antofagasta Superintendente AADAA, Sr. Vladimiro Ergueta, Calle MAA n° 2668. Tel. : 223 261 Oficina responsable La Paz : Sr. Angel Castro, km 15, Camino La Paz-Viacha. Tel. : 364 051 e 355 751
6. Quantitativo totale	200 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Olandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	20 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« ACEITE DE MANTEQUILLA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A BOLIVIA / DISTRIBUCIÓN GRATUITA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.

(3) L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario, nel più breve tempo, per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.